

BOZZA DECRETO-LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL  
SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI E MISURE PER L’ACCELERAZIONE DEGLI  
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI”

TITOLO I

(...)

**Art. 1**

*(Modifiche al codice dei contratti pubblici)*

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) **(dPCM UNIFICAZIONE ATTI ATTUAZIONE CODICE)** All’articolo 1, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: “7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’ANAC e la Conferenza Unificata, previo parere del Consiglio di Stato, è adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento unico recante le disposizioni attuative ed esecutive del presente codice, in particolare nelle seguenti materie:
- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
  - b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
  - c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  - d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
  - e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
  - f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
  - g) collaudo e verifica di conformità;
  - h) requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;
  - i) lavori riguardanti i beni culturali.
- 7-ter. Il decorso del termine di cui al comma 7-bis è sospeso dalla data di richiesta del parere alla Conferenza unificata fino alla data di espressione del medesimo parere da parte della suddetta Conferenza.”.
- b) **(ONERI INFORMATIVI SOGGETTI AGGREGATORI)** all’articolo 21, comma 6, il terzo periodo è soppresso;
- c) **(PROGETTAZIONE)** all’articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto”;

bb) All'articolo 146, comma 4 le parole “Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7-bis” e il terzo periodo è sostituito dal seguente “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 7-bis, si applica l'articolo 216, comma 27 octies.”;

cc) **(ABOLIZIONE TERNA NELLE CONCESSIONI)** all'articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.”;

dd) **(PROROGA ADEGUAMENTO CONCESSIONI - 80/20)** all'articolo 177, comma 2, le parole: “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2019”;

ee) **(SOPPRESSIONE ALBO DIRETTORE LAVORI E COLLAUDATORI CONTRAENTE GENERALE)** all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono soppressi;

ff) **(QUALIFICAZIONE CONTRAENTE GENERALE PRESSO MIT)** all'articolo 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7-bis”;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7-bis, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.”;